



COMUNE DI STORNARELLA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 27-06-2025

Oggetto: TARI 2025: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **12:00**, c/o Comune C.so Garibaldi, 2 del Comune suddetto;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta Pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COLIA Massimo	P	CARBONE Giovanna	P
CIFALDI Brigida	P	CONTILLO Gerardo	P
OLIVIERI Alfonso	P	LATTARULO Francesca	P
BIANCO Alfredo	P	LIMOTTA Maria Grazia	P
CHIELLO Vincenzo	A	COSTA Ercole	P
MAGALDI Anna Maria	P	DI CORATO Celestino	P
COLANGIUOLO Arcangelo	P		

Presenti n. 12 Assenti n. 1.

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

.....
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i Sigg.:

.....
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor COLIA Massimo nella sua qualità' di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e (art. 97, comma 4 – lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Cusmai Fabrizia.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri appresso indicati:

IL RESPONSABILE DE SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole.
Stornarella li, 20-06-2025

Il Responsabile del Settore
f.to Disca Daniela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole.
Stornarella li, 20-06-2025

Il Responsabile del Settore
f.to Disca Daniela

Il Segretario Comunale al termine dell'appello, accerta la regolarità della seduta e la sussistenza del quorum costitutivo previsto per la prima convocazione.

Presenti e votanti: 12 - Assenti 1.

Preliminarmente il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco perché relazioni sull'argomento.

Il Vice Sindaco Cifaldi Brigida illustra l'argomento fornendo tutte le informazioni tecniche più salienti.

Chiede la parola e la ottiene il consigliere Di Corato Celestino il quale relaziona sull'emendamento presentato al protocollo comunale al n. 4940 del 26/06/2025 dall'intera minoranza e che si allega al presente atto sub "A":

Replica il Sindaco il quale dà lettura al proprio intervento che, di seguito, consegna nelle mani del Segretario Generale e che viene allegato al presente verbale sub "B".

Replica il consigliere Di Corato Celestino sottolineando che l'ampliamento delle agevolazioni è consequenziale ad un' analisi del tessuto sociale ed anche alla sensibilità di un'amministrazione. Tutelare per esempio i mono occupanti di un immobile è espressione di tale sensibilità. Conclude sottolineando che tutti i suggerimenti di cui all'emendamento sono semplici e supportati da criteri giusti.

Chiede la parola e la ottiene la consigliera Limotta Maria Grazia la quale precisa che la minoranza, nel presentare l'emendamento, non ha avuto alcuna intenzione di strumentalizzare nulla. Sono state suggerite alcune soluzioni con l'intento di sollevare alcune tipologie di famiglie. Riguardo alla scelta dell'utilizzo del fondo rinunce degli amministratori sottolinea che non vi è stata alcuna intenzione di sminuire l'utilizzo fatto di tali fondi bensì soltanto una proposta di utilizzo per finanziare particolari casistiche di riduzione della tassa. Riguardo alla raccolta differenziata suggerisce di effettuare una campagna di sensibilizzazione posto che i cittadini non smaltiscono correttamente i rifiuti.

Replica il Sindaco sulla proposta di campagna di sensibilizzazione sottolineando quanto sia stato già fatto sia dal Comune che dalla Scuola ed anche dalla impresa che provvede alla raccolta. Sottolinea che, in alcuni casi purtroppo, si percepisce il disinteresse della cittadinanza. Assicura che saranno assunte ulteriori azioni finalizzate all'informazioni ed anche al controllo.

Chiede la parola e la ottiene il Vice Sindaco Cifaldi Brigida la quale, sull'aspetto dell'utilizzo del fondo proveniente dalle rinunce, evidenzia che il riferimento a tale fondo, probabilmente, è stato fatto in quanto la minoranza non è a conoscenza dell'utilizzo che si fa del medesimo. Si rammarica di questa circostanza causata anche dalla maggioranza stessa che, per sensibilità e modestia, forse non fa eccessiva pubblicità del come vengono spesi i soldi rinvenienti dalle rinunce alle indennità. Fa un esempio esemplificativo sull'utilizzo spaziando dagli eventi culturali a quelli sociali, dalle manifestazioni natalizie a quelle di carnevale con il coinvolgimento di bambini e famiglie intere, dagli eventi in collaborazione con la Scuola e quelli in collaborazione con la Parrocchia, dalle colonie per minori all'istituzione della prima mostra permanente. Sottolinea, infine, che lei personalmente dal 2014 ad oggi ha lasciato nella disponibilità di utilizzo dell'Ente circa € 170.000,00 tutti utilizzati a beneficio della collettività. Chiude sottolineando quanto amara e triste sia stata questa parentesi politica.

Chiede la parola e la ottiene l'Assessore Bianco il quale si associa completamente a quanto detto dal Vice Sindaco in più sottolinea quanto sia stato sconcertante notare che la minoranza abbia fatto tale proposta senza prima chiedere se vi fossero progetti di utilizzo;

Chiede la parola e la ottiene l'Assessore Magaldi la quale nell'associarsi a quanto già detto sottolinea che quei fondi sono stati utilizzati anche per sopperire anche ad eventi imprevisti per cui necessitava una copertura finanziaria.

Terminata la discussione il Sindaco pone ai voti l'accoglimento dell'emendamento:

Con voti favorevoli n. 04, contrari n. 08, su presenti e votanti n. 12, assegnati n. 13 l'emendamento presentato al protocollo comunale al n. 4940 del 26/06/2025 da parte dei consiglieri di minoranza Di Corato Celestino, Limotta Maria Grazia, Lattarulo Francesca e Costa Ercole non viene accolto. Indi si procede alla discussione dell'argomento all'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

- o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

RICHIAMATA la Determina n. 163 del 30 aprile 2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I Livello così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Stornarella, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER);

PRESO ATTO quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 11 giugno 2025 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario (**Allegato sub A**) per il periodo 2024 -2025 ammonta ad € 1.208.708,00 per l'anno 2024 ed €. 1.286.203,00 per l'anno 2025, al lordo delle detrazioni;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R² così quantificate:

- 1) € 859.576,00 (per componenti di costo variabili);
- 2) € 362.431,00 (per componenti di costo fisse);

RICHIAMATE:

- le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni"* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

DATO quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, prima dello scomputo delle detrazioni complessivamente pari ad € 1.286.203,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 362.431,00;

COSTI VARIABILI € 923.771,00.

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

74,60% a carico delle utenze domestiche;

25,40% a carico delle utenze non domestiche;

² **ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021;**

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come di seguito specificate:

UTENZE NON DOMESTICHE:

Numero	Kc	Kd
1	1,25	1,00
2	0,33	1,00
3	1,00	1,00
4	2,00	1,00
5	0,35	1,00
6	1,60	0,80
7	1,01	1,00
8	0,85	1,00
9	0,90	1,00
10	0,86	1,00
11	2,00	1,00
12	1,00	1,50
13	1,75	1,00
14	1,01	1,30
15	1,50	0,80
16	1,19	1,00
17	1,98	0,50
18	0,68	1,00
19	0,91	1,50
20	0,30	1,00
21	0,50	0,80
22	2,02	2,50
23	1,28	2,40
24	3,00	2,90
25	2,40	1,00
26	2,45	1,00
27	4,42	2,80
28	2,73	2,00
29	3,35	1,00
30	1,91	2,00

UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti	Ka	Kb
1	0,81	0,96
2	0,94	1,30
3	1,02	1,67
4	1,09	2,02
5	1,10	2,28

6 o più	1,09	2,25
---------	------	------

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

DATO altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “....*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;
- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che “... *Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...*”;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif. che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif. che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha introdotto la seguente componente perequativa: *UR3*, per il finanziamento del bonus sociale rifiuti, pari a 6 euro per utenza.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il parere del Revisore rilasciato in data 23.06.2025;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 8 Contrari:4 (Lattarulo Francesca, Limotta Maria Grazia, Costa Ercole e Di Corato Celestino) su presenti e votanti 12, assegnati 13.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di validare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente;

- di quantificare in € 1.279.916,64 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
- di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato B**) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 58.738,15%;
- di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- per il finanziamento del bonus sociale rifiuti, pari a d 6 euro per utenza;
- di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2025 sono le seguenti:
 1. 31 agosto 2025;
 2. 31 ottobre 2025;
 3. 31 dicembre 2025;
 4. 28 febbraio 2026;
- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, previa separata votazione dal seguente risultato: Favorevoli: 8 Contrari:4 (Lattarulo Francesca, Limotta Maria Grazia, Costa Ercole e Di Corato Celestino) su presenti e votanti 12, assegnati 13.

Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. :

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to COLIA Massimo

Il Segretario Comunale
f.to Cusmai Fabrizia

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on-line il giorno 01-07-25, numero 518, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) ;
- ☐ è stata trasmessa alla Prefettura con lettera n. , in data ,

Dalla Residenza comunale li 01-07-25

Il Responsabile del Servizio
f.to - Loconte Mattea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno 27-06-2025 ;
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000) ;
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000) ;

Dalla Residenza comunale li 27-06-2025

Il Responsabile del Servizio
f.to - Loconte Mattea

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, - D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 01-07-25 al 16-07-25, numero 518.

Dalla Residenza comunale li.....

Il Responsabile del Servizio
f.to - Loconte Mattea

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale li.....

Il Responsabile del Servizio
.....

TARIFFARIO 2025				
	cod	sottocategoria	tariffa fissa	tariffa variabile
D O M E S T I C O	1. 1	Un componente	0,634222	214,263555
	1. 2	Due componenti	0,73601	290,148564
	1. 3	Tre componenti	0,798649	372,729309
	1. 4	Quattro componenti	0,853459	450,846231
	1. 5	Cinque componenti	0,861289	508,875944
	1. 6	Sei o piu` componenti	0,853459	502,180208
	1. 7	Magazzini e autorimesse	0,634222	
N O N D O M E S T I C O	2. 1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	2,158675	7,059707
	2. 2	Cinematografi e teatri	3,086544	7,059707
	2. 3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	1,72694	7,059707
	2. 4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	3,45388	7,059707
	2. 5	Stabilimenti balneari	3,45388	7,059707
	2. 6	Esposizioni,autosaloni	2,763104	5,647765
	2. 7	Alberghi con ristorazione	1,118821	7,670215
	2. 8	Alberghi senza ristorazione	0,941582	7,670215
	2. 9	Case di cura e riposo	0,996969	7,670215
	2. 10	Ospedali	0,952659	7,670215
	2. 11	Uffici,agenzie	3,45388	7,059707
	2. 12	Banche,istituti di credito e studi professionali	1,72694	10,589561
	2. 13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	3,022145	7,059707
	2. 14	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,744209	9,177619
	2. 15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	2,59041	5,647765
	2. 16	Banchi di mercato beni durevoli	1,318214	7,670215
	2. 17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	3,419341	3,529853
	2. 18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	1,174319	7,059707
	2. 19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,571515	10,589561
	2. 20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,518082	7,059707
	2. 21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,86347	5,647765
	2. 22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	3,488419	17,649268
	2. 23	Mense,birrerie,amburgherie	1,417911	18,408517
	2. 24	Bar,caffe`,pasticceria	5,180821	20,473151
	2. 25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	4,144656	7,059707
	2. 26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,231003	7,059707
	2. 27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	7,633076	19,76718
	2. 28	Ipermercati di generi misti	3,024139	15,340431
	2. 29	Banchi di mercato genere alimentari	3,71094	7,670215
	2. 30	Discoteche,night club	2,115789	15,340431

